



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49  
del 30/10/2012

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria " IMU" anno 2012.**

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 15.30 solita sala delle Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 24.10.2012 prot. n. 23773 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **MONICA MARIA FANNI**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	LEREDE Domenico	X		12	CORDA Giovanni Battista	X	
2	STOCHINO Paolo	X		13	CATTARI Walter	X	
3	CANNAS Giampaolo Massimo	X		14	PINNA Laura	X	
4	MASCIA Severina	X		15	LEPORI Elena Marcella	X	
5	LADU Marcello	X		16	DEIANA Mario	X	
6	MASCIA Fausto	X		17	MARRAS Florio	X	
7	CAU Pietro Paolo		X	18	MELIS Monica	X	
8	LA TOSA Rita		X	19	BUSIA Giovannina	X	
9	FANNI Monica Maria	X		20	MASCIA Ennio	X	
10	PIRAS Massimiliano	X		21	LAI Beniamino	X	
11	MELONI Giuseppe	X					
<b>Totale n.</b>						<b>19</b>	<b>2</b>

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** il D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato D.L.;

**VISTO** il D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella L. 26.04.2012 n. 44 che all'articolo 4 ha profondamente modificato la disciplina dell'IMU introducendo una serie di correttivi alle norme di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 (art. 13);

**TENUTO** conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO** atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “ *E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “ *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'11 agosto 2012, il quale ha stabilito che il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito **[www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)**. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida dal parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso di Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RILEVATO** che per questo Comune, qualificato come parzialmente montano, risultano esenti dall'IMU:

- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
Riduzione fino allo 0,1 per cento.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio 2012 stabilisce che l'unità immobiliare se adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura o proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale recita “ *le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*”;

**CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012, prevede che nel caso venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare NON deve essere computata la quota riservata allo Stato. Al riguardo questo

Comune ritiene opportuno esercitare tale facoltà, considerando direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale recita “ *il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2/bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*”.

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

**RITENUTO** opportuno stabilire per l'anno 2012 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

1. **Aliquota IMU** dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile di categoria catastale A, escluso A/10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario ( come definite dall'art. 13, comma e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. **Aliquota di base ordinaria ai fini IMU** nella misura dello 0,76% da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

**RITENUTO** inoltre di confermare la detrazione di legge prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nella misura annua di €. 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di €. 400,00 al netto della detrazione di base;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi, ex articolo 49, 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000;

**UDITI:**

- l'Assessore Fausto Mascia illustrare la proposta di deliberazione;
- il Presidente del Consiglio Comunale dichiarare, dopo aver accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, che si può procedere alle operazioni di voto;

Con votazione espressa in forma palese avente il risultato qui di seguito riportato:

VOTI FAVOREVOLI n. 12

ASTENUTI n. 7 (Busia Giovannina - Melis Monica - Lepori Marcella - Marras Florio - Deiana Mario - Lai Beniamino e Mascia Ennio)

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 per le ragioni in premessa esposte:

- Aliquota IMU** dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile di categoria catastale A, escluso A/10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario ( come definite dall'art. 13, comma e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Aliquota di base ordinaria ai fini IMU** nella misura dello 0,76% da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214/2011.

Inoltre con separata votazione avente il risultato qui di seguito riportato:

VOTI FAVOREVOLI n. 12

ASTENUTI n. 7 (Busia Giovannina - Melis Monica - Lepori Marcella - Marras Florio - Deiana Mario - Lai Beniamino e Mascia Ennio)

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 Dlgs 18/08/2000 n. 267.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to sig.ra Monica Maria Fanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 26/10/2012 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 26/10/2012 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 08/11/2012 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 24712 del 08/11/2012).

Tortoli, 08/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo